



COMUNE DI RADICONDOLI
Provincia di SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 del 22/03/2023

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023

L'anno duemilaventitre e questo giorno ventidue del mese di marzo alle ore 17:00 nel Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.:

	NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
1	Guarguaglini Francesco	Presidenza	Presente
2	Moda Luca Fabio Massimo	Vicesindaco	Presente
3	Iani Francesco	Consigliere	Presente
4	Dei Gino	Consigliere	Presente
5	Villa Alice Manuela	Consigliere	Assente
6	Dei Stefania	Consigliere	Presente
7	Guarguaglini Paolo	Consigliere	Assente
8	Pristerà Rossella	Consigliere	Presente
9	Barducci Ettore	Consigliere	Presente
10	Petricci Giacomo	Consigliere	Presente
11	Marniga Barbara	Consigliere	Assente

Totale Presenti: 8		Totale Assenti: 3
--------------------	--	-------------------

Presiede l'adunanza il Sig. Guarguaglini Francesco in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Scrocco Domenico incaricato della redazione del presente verbale.

Il Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco.

Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all'ordine del giorno.

IL SINDACO

Illustra e ribadisce che non sono state apportate modifiche alle aliquote IMU che rimangono invariate rispetto allo scorso anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta n° 3 del 14/03/2023

avete ad oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la nuova IMU a decorrere dal 01.01.2020;

CONSIDERATO che il citato art. 1, al comma 738, prevede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della nuova IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato ad IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopradetta normativa, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, Ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO come i commi da 744 a 755 della sopra citata Legge di bilancio 2020 fissano le aliquote applicabili ad ogni singola fattispecie imponibile (abitazioni principali di categoria cat. A1, A8, A9, fabbricati rurali ad uso strumentale, beni merce, immobili del gruppo cat. D, terreni agricoli, altri immobili, ecc.) indicando espressamente i margini di manovra dell'Ente in aumento o diminuzione, tramite lo strumento della delibera del Consiglio Comunale, fino ad un eventuale possibile azzeramento delle stesse aliquote;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dello 1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili TASI, di cui al comma 677, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

VISTE le delibere del Consiglio Comunale delle aliquote TASI dall'anno 2015 al 2019, approvate con atti n. 19 del 23.07.2015, n. 5 del 29.04.2016, n. 16 del 30.03.2017, n. 7 del 26.03.2018, n.8 del 11.02.2019;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

DATO ATTO che ad oggi non risulta essere stato emanato detto Decreto che avrebbe dovuto approvare il nuovo prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18.02.2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dal momento in cui il modello verrà reso disponibile a seguito dell'approvazione di detto Decreto;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purchè siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, salvo proroghe;

RILEVATO che la pubblicazione di cui sopra prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 ed il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, salve proroghe;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, risulta opportuno approvare le misure di aliquote IMU per l'anno 2023;

RILEVATO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti alla nuova IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000 n. 212, "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art. 1, comma 13 della Legge n. 208/2015, che dispone che l'esenzione dall'IMU (di cui all'art. 7 comma 1 lett. h del D.Lgs. n. 504/1992) per i terreni agricoli ricadenti in zone montane o collinari, si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare 14/06/1993 n. 9:

DATO ATTO che, in base alla suddetta circolare, per il Comune di Radicondoli non risulta nessuna annotazione e che pertanto l'esenzione opera su tutto il territorio comunale, così come l'esenzione totale dei terreni agricoli purchè posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP a prescindere dalla zona di ubicazione

DATO ATTO che questa Amministrazione intende considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che non risulti locata;

VISTO il comma 753 della stessa Legge di bilancio 2020 in cui viene confermato quanto indicato nell' 1 comma 380 lett. f) della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), con il quale si stabilisce che *"è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento"*;

RICHIAMATA la Relazione del Responsabile Settore Tecnico del 16/12/20 in merito alla determinazione dei valori delle aree fabbricabili per l'anno 2021 con finalità di orientamento per i contribuenti e per il servizio tributi, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge 17 luglio 2020 n. 77 che ha convertito con modificazioni il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 in cui si prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023 al 30 aprile 2023 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;

VISTO l'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente del Settore Economico Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 lett. b del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Con la seguente votazione:

Presenti e votanti : n° 8

Voti favorevoli n° 8 : unanimità

DELIBERA

1. di richiamare le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

2. di stabilire che non si avranno modifiche alla tariffazione IMU per l'anno 2023 e che pertanto, **con effetto dal 1° Gennaio 2023**, verrà mantenuta la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, per Imposta Municipale Propria (IMU), ai soggetti passivi sulla base imponibile determinata ai sensi della Legge n. 160 del 27.12.2019, Legge di Bilancio 2020:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA %	DETRAZIONI / RIDUZIONI
ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze C/2 C/6 C/7 Esenti altre categorie ab. Principale.	0,50	Detrazione € 200,00
Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998 (locazioni a canone concordato)	0,76	
Abitazioni (e pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6, C7) concesse in comodato gratuito a parenti di 1° grado (genitori/figli) così come configurato nella Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016):	0,5	Riduzione del 50% della base imponibile
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI con annotazione in Catasto dei requisiti di ruralità	0,20	
TERRENI AGRICOLI E TERRENI INCOLTI	ESCLUSI IMU	
ABITAZIONE NON PRINCIPALE (escluso A/10 uffici e studi privati) con regolare contratto registrato (immobili abitativi concessi in utilizzo a terzi con contratto	0,76	

registrato)		
ABITAZIONE NON PRINCIPALE (escluso A/10 uffici e studi privati) sfitte, a disposizione e utilizzate per attività-strutture ricettive.	0,96	
FABBRICATI PRODUTTIVI GRUPPO D (ESCLUSO D/10 fabbricati connessi attività agricole)	1,06	
ALTRI IMMOBILI	0,78	
AREE FABBRICABILI	1,06	

3. di stabilire che sono assimilate ad abitazione principale, oltre alle unità di cui all'art. 1 comma 741 lett. c) della legge n. 160/2019 anche l'unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

4. di stabilire che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Guarguaglini Francesco

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Scrocco Domenico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'atto.